

STATUTO FONDAZIONE OLTREMARE

Art. 1

Costituzione e denominazione della Fondazione.

È costituita la "Fondazione Oltremare" con sede in Genova.

Art. 2

Articolazioni territoriali e/o tematiche.

La Fondazione, su proposta del Presidente e con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, può costituire sezioni tematiche e/o territoriali nominandone i rispettivi responsabili.

Art. 3

Fondatori, Sottoscrittori.

Sono Fondatori Ordinari le persone fisiche e giuridiche che effettuano un contributo non inferiore a Euro 100 al momento della costituzione della Fondazione.

Sono Fondatori Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano al momento della costituzione della Fondazione un contributo non inferiore a Euro 1.000.

Il Fondatore coniuge o parente in linea retta in qualunque grado di un Fondatore Sostenitore assume la qualifica di Sostenitore anche qualora contribuisca con una quota inferiore a Euro 1.000 e non inferiore a Euro 100.

L'albo della Fondazione reca i nomi dei Fondatori. Essi possono rinunciare alla qualifica di Fondatore, con conseguente liberazione di ogni obbligo a partire dall'anno solare successivo alla data del recesso, mantenendo peraltro l'iscrizione all'albo della Fondazione.

Successivamente al momento della costituzione della Fondazione, i soggetti che erogano a titolo di liberalità un contributo non inferiore a Euro 100 assumono la qualifica di Sottoscrittori Ordinari. Quelli che erogano a titolo di liberalità un contributo non inferiore a Euro 1.000 assumono la qualifica di Sottoscrittori Sostenitori.

Il Sottoscrittore coniuge o parente in linea retta in qualunque grado di un Sottoscrittore Sostenitore assume la qualifica di Sottoscrittore Sostenitore anche qualora contribuisca con una quota inferiore a Euro 1.000 e non inferiore a Euro 100.

L'assunzione della qualifica di Sottoscrittore Sostenitore è subordinata al gradimento del Presidente e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le categorie di Fondatori e Sottoscrittori sono tenute a versare annualmente una quota in denaro la cui entità è fissata all'inizio di ogni anno, a partire dal 2011, dal

Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori e i Sottoscrittori persone fisiche possono concordare col Consiglio di Amministrazione, con accordi annuali rinnovabili, di corrispondere le quote annuali con prestazioni d'opera utili per la Fondazione.

Art. 4

Scopi della Fondazione.

La Fondazione, senza alcuno scopo di lucro, si prefigge il perseguimento di finalità di ordine culturale, sociale, politico, di pubblico interesse in campo locale, nazionale e internazionale, con riferimento alla società e alla cultura liguri.

Sono scopi della Fondazione:

- tutte le iniziative aventi ad oggetto il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- lo studio, l'approfondimento e la divulgazione di temi e problemi politici, economici e sociali, con particolare riferimento a quelli relativi all'amministrazione dei centri urbani e dei sistemi locali;
- iniziative di divulgazione, formazione e ricerca nel campo della cultura civica, amministrativa, socio-economica e politica;
- iniziative di utilità e interesse civico, da realizzarsi in ambito regionale, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni, in particolare nei settori della formazione, della cultura, dell'ambiente, delle politiche sociali, con particolare riferimento all'integrazione e al diritto di cittadinanza, delle politiche per la salute e la sicurezza delle persone;
- istituzione di premi e borse di studio, a favore di studenti universitari e post universitari, italiani o stranieri, per studi e/o ricerche nei campi oggetto degli scopi della Fondazione;
- la partecipazione ad iniziative locali, nazionali e internazionali inerenti alle politiche dell'educazione, della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle migrazioni, dei problemi ambientali, della povertà;
- la realizzazione di interventi di varia natura a favore delle vittime di reati.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460.

Art. 5
Patrimonio.

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai Fondatori come indicato nell'atto costitutivo. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone anche di ogni eventuale oblazione, elargizione, contributo e liberalità in genere proveniente dai Fondatori, dai Sottoscrittori o da terzi, e potrà essere destinataria di donazioni, lasciti testamentari, erogazioni, oblazioni, elargizioni e contributi, a qualsiasi titolo effettuati, in denaro, beni immobili e mobili, diritti reali sui medesimi, marchi, brevetti, diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche e da imprese.

Le liberalità provenienti da soggetti che non siano Fondatori o Sottoscrittori saranno accettate soltanto a seguito di favorevole decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le imprese che effettuino contribuzioni alla Fondazione avranno diritto alla pubblicizzazione di tale partecipazione di sostegno nell'Albo delle imprese sostenitrici della Fondazione.

I Fondatori e i Sottoscrittori che contribuiscono con importi in denaro e/o con beni mobili o immobili di valore pari o superiore ad Euro 10.000 hanno diritto inoltre a concorrere all'elezione di ulteriori rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 6
Esercizio sociale.

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio. Il bilancio sarà redatto in conformità alle norme vigenti secondo le modalità stabilite dal Codice Civile per le società per azioni, salve le specifiche modalità imposte dalla natura e dall'operatività della Fondazione. Gli utili e gli avanzi di gestione emergenti dal bilancio dovranno essere obbligatoriamente impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero destinati, anche mediante accrescimento del patrimonio dedicato agli scopi della Fondazione, per la realizzazione delle attività istituzionali della stessa o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7
Organi della Fondazione.

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato d'onore;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Assemblea dei Fondatori;
- L'Assemblea dei Sottoscrittori.

La condanna, anche in primo grado, per delitti contro la personalità dello stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'ordine pubblico comporterà l'automatica sospensione dalle cariche sociali sino all'esito finale del processo.

In caso di rinvio a giudizio per i delitti di cui al comma precedente o per delitti che incidano in modo rilevante sulla onorabilità dell'imputato, la sospensione potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta, con voto segreto, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La condanna definitiva, comunque comminata, per delitti comporterà l'automatica decadenza del reo dalle cariche sociali da lui ricoperte.

Art. 8
Assemblee e poteri.

Le separate assemblee dei Fondatori e dei Sottoscrittori sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione ed hanno le competenze e il funzionamento fissati per ognuna di esse dagli articoli 11, 14 e 15 dello Statuto.

Art. 9
Il Presidente.

Il Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione. In caso di rinuncia o morte, il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti e per la durata di due anni, con rieleggibilità per un solo mandato di eguale durata.

Il Presidente ha la rappresentanza legale sostanziale e processuale dell'ente, salve le competenze riservate dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Esercita altresì le seguenti funzioni:

- cura le relazioni esterne della Fondazione nei rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni e/o terzi che possono collaborare al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
- seleziona e propone al Consiglio di Amministrazione i

dipendenti e i collaboratori remunerati;

- organizza e dirige il personale dipendente e i collaboratori, determinandone funzioni e compiti;
- cura l'aggiornamento periodico dell'Albo dei Sostenitori e delle imprese sostenitrici;
- presiede le assemblee dei Fondatori e dei Sottoscrittori;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività e sull'organizzazione della Fondazione stessa, proponendo al Consiglio stesso tutte le decisioni e le deliberazioni necessarie per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 10

I Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, elegge tra i propri membri uno o due Vice Presidenti.

Il mandato dei Vice Presidenti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta. È eletto chi ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni che il Presidente gli conferisce con delega formale; sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento ed esercita tutte le altre funzioni che lo Statuto gli conferisce.

Il Vice Presidente più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente Statuto e presiede le riunioni del Consiglio in caso di assenza del Presidente.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto: dal Presidente della Fondazione; da tre membri da lui designati (tra cui necessariamente un Fondatore o un Sottoscrittore scelto tra gli aderenti di età inferiore agli anni 35); da due Fondatori Sostenitori; da un Sottoscrittore Sostenitore; da un massimo di due ulteriori rappresentanti designati dai soggetti che abbiano elargito alla Fondazione, in unica soluzione, un contributo di non meno di Euro 10.000. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere Fondatori o Sottoscrittori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni. Il Consigliere di Amministrazione si considera decaduto dopo tre assenze non giustificate anche non consecutive.

I rappresentanti dei Fondatori e dei Sottoscrittori vengono eletti rispettivamente dai Fondatori e dai Sottoscrittori, riuniti in separate assemblee convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione, che si riuniscono validamente

in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Fondatori e dei Sottoscrittori, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee sono convocate almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione. I componenti sono eletti a scrutinio segreto, rispettivamente, dai Fondatori e dai Sottoscrittori che risultano iscritti all'albo della Fondazione alla data della convocazione dell'Assemblea di cui al comma terzo del presente articolo. In caso di dimissioni o morte o decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può nominare il primo della lista dei non eletti, oppure convocare entro trenta giorni l'Assemblea competente per l'elezione del sostituto, il cui mandato terminerà alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in cui è subentrato.

All'atto della costituzione, tutti i fondatori nominano il Presidente e tre componenti del Consiglio di Amministrazione - che rimangono in carica per un biennio.

Entro quattro mesi dal riconoscimento della fondazione, il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Fondatori e quella dei Sottoscrittori, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione così nominati rimangono in carica con gli altri amministratori nominati nell'atto costitutivo sino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

Art. 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio della Fondazione;
- determina l'ammontare delle quote;
- determina annualmente, su proposta del Presidente, le linee programmatiche della Fondazione indicando le priorità e gli obiettivi da perseguire e procede alla verifica dei risultati conseguiti;
- provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera, con le maggioranze qualificate di cui all'articolo 16, le modifiche dello statuto, la trasformazione e la fusione, anche eterogenea, della Fondazione, in osservanza alla normativa del Codice Civile;
- elegge il Presidente nei casi e con le modalità previste dall'art. 9, comma 1, ed elegge uno o due Vice Presidenti secondo quanto previsto all'art. 10;
- delibera, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 17, lo scioglimento dell'ente e circa la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua vece, dal Vice Presidente. È convocato altresì su decisione del Presidente o quando ne facciano formale e motivata richiesta almeno due terzi dei suoi componenti o tutti i Fondatori Sostenitori. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata a/r, fax o con altri mezzi anche elettronici idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento garantendo un preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere abbreviato a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti, salve le maggioranze qualificate eventualmente previste dal presente Statuto, e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale trascritto in apposito Libro delle Adunanze, sottoscritto dal Presidente della Fondazione, dal segretario da questi designato e dal Notaio, nei casi in cui la sua presenza sia richiesta dalla legge.

Art. 14

Il Comitato d'Onore.

Il Comitato d'Onore è composto da al massimo venticinque membri, scelti tra persone che abbiano dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità nei confronti degli scopi della Fondazione o maturato benemerite per atti compiuti a favore della Fondazione o della collettività in generale, nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione compiti di proposta, consiglio, individuazione degli obiettivi delle attività della Fondazione. I Membri del Comitato d'Onore sono nominati, su proposta del Presidente o dell'Assemblea dei Fondatori o da quella dei Sottoscrittori, dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

I membri del Comitato d'Onore non appartengono né al Consiglio di Amministrazione né al Collegio dei Revisori.

Il Comitato d'Onore elegge fra i suoi membri un Presidente con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei componenti.

Il Presidente del Comitato d'Onore, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dai Fondatori e dai Sottoscrittori, riuniti in Assemblea con le modalità di cui all'art. 11. Il Collegio designa nel suo seno il Presidente, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esamina il bilancio consuntivo redigendo apposito parere, effettua le verifiche di cassa. Il Collegio resta in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il primo collegio è nominato nell'atto costitutivo.

Art. 16

Modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Presidente, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Scioglimento e Liquidazione.

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti. In caso di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, stabilendone contestualmente i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione verrà devoluto a favore di altro ente senza scopo di lucro operante con finalità coerenti o analoghe. Il tutto in osservanza della normativa del Codice Civile.

Art. 18

Controversie.

Ogni controversia che veda come parti contendenti la Fondazione con i Sottoscrittori o i Sottoscrittori fra di loro e come oggetto vicende collegate alla operatività della Fondazione o dei suoi organi, sarà decisa dalla Pubblica competente Autorità Giudiziaria.

Costituirà peraltro condizione di procedibilità all'azione il ricorso ad un previo tentativo di conciliazione esperito presso ente a ciò abilitato secondo le leggi in vigore.